

SPAGNA**Tribunale costituzionale, sentenza del 2 giugno 2022,
sull'attribuzione alla giurisdizione del potere di autorizzare
misure restrittive di diritti per contenere la pandemia**

15/06/2022

L'*art. 10, comma 8*, della legge n. 29/1998 sulla giurisdizione contenzioso-amministrativa è stato modificato dalla legge n. 3/2020, recante misure processuali ed organizzative per far fronte al Covid-19 nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. La riforma ha riconosciuto la competenza delle *salas* del contenzioso-amministrativo dei Tribunali superiori di giustizia ad autorizzare¹ le misure delle autorità sanitarie ritenute urgenti e necessarie per proteggere la salute pubblica, di ambito generale e infrastatale, e che implicino una limitazione o restrizione dei diritti fondamentali.

Il Tribunale superiore di giustizia dell'Aragona ha adito in via pregiudiziale il Tribunale costituzionale poiché riteneva che la misura fosse tesa a spostare la responsabilità del potere esecutivo sul potere giudiziario e che quindi fosse contraria al principio di separazione tra poteri.

Il *plenum* ha accolto il ric. n. 6283-2020 con la *sentenza del 2 giugno 2022* e ha dichiarato l'illegittimità della norma denunciata perché ha investito i tribunali superiori di giustizia di una funzione che esorbita del tutto dalla funzione giurisdizionale che l'*art. 117, comma 3, Cost.* affida ai giudici e i tribunali e che non può ritenersi compresa nell'eccezione prevista dall'*art. 117, comma 4, Cost.*, secondo cui: “[i] giudici e i tribunali non eserciteranno altre funzioni che non siano quelle indicate nel comma precedente e quelle loro espressamente attribuite dalla legge a garanzia di qualsiasi diritto” (una disposizione, questa, volta ad assicurare il principio di separazione tra poteri e che, per questo motivo, esclude qualsivoglia interpretazione possa comportare lo snaturamento del potere giudiziario). Inoltre, è necessario delimitare le funzioni dei differenti poteri dello Stato, evitando forme di confusione che possano impedire o rendere problematica la individuazione di eventuali responsabilità politiche o giuridiche. Di conseguenza, il principio di separazione tra poteri non consente al legislatore di far diventare la potestà regolamentare, attribuita in esclusiva al potere esecutivo (*art. 97 Cost.*), una potestà condivisa con gli organi del giudiziario, cui spetta il controllo *ex post* della potestà regolamentare e dell'attività amministrativa (*art. 106, comma 1, Cost.*).

La sentenza reca l'*opinione dissenziente* dei giudici costituzionali Cándido Conde Pumpido Tourón, María Luisa Balaguer Callejón, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán Huertas, che, oltre a mettere in questione la ricevibilità del ricorso, hanno sostenuto che la norma denunciata, volta a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali in un contesto eccezionale, rientrava legittimamente nell'ambito dell'*art. 117, comma 4, Cost.*

Carmen Guerrero Picó

¹ Nonostante il legislatore abbia utilizzato i verbi *autorizar* o *ratificar*, si tratta chiaramente di un controllo *ex ante*.